

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2083**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2003**

—————

Istituzione della Banca d’Italia - Autorità nazionale del Tesoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Due dei requisiti della democrazia e dello Stato di diritto sono: la trasparenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche, in particolare di quelle a carattere «autoritativo», e il chiaro ed espresso fondamento testuale di tale esercizio su norme giuridiche che disciplinino anche l'esercizio stesso.

Atteso che ormai, di fatto, nella confusione creata sul piano della successione e della «composizione» degli ordinamenti dalla costituzione della Banca centrale europea, pilastro del sistema monetario comune

europeo, la Banca d'Italia, anche se non più banca centrale, espandendo le sue competenze in materia di vigilanza bancaria, si è assunta l'esercizio delle competenze che spetterebbero, in un corretto regime parlamentare, ad un responsabile Ministro del tesoro od equiparato, con il presente disegno di legge si ratifica e si sana, statuendola, la situazione di fatto esistente.

A seguito del riconoscimento delle accertate competenze della Banca d'Italia, si adeguano altresì conseguentemente alcune norme sul suo ordinamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Trasferimento di competenze)*

1. Tutti i compiti e le attribuzioni in materia di moneta, crediti, risparmio e tesoro dello Stato, conferiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dalle leggi e da altri atti aventi forza di legge, in ambito interno, comunitario ed internazionale, sono trasferiti al Governatore della Banca d'Italia, che li esercita anche avvalendosi degli uffici e servizi della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

## Art. 2.

*(Denominazione della Banca;  
rango e attribuzioni del Governatore)*

1. La Banca d'Italia assume la denominazione di: «Banca d'Italia - Autorità nazionale del Tesoro».

2. Il Governatore della Banca d'Italia espleta i suoi compiti ed esercita le sue funzioni in modo indipendente, senza alcun controllo e senza alcuna responsabilità nei confronti del Governo della Repubblica e del Parlamento.

3. Il Governatore della Banca d'Italia ha rango di Ministro e può essere chiamato a partecipare al Consiglio dei ministri senza diritto di voto. Nelle cerimonie pubbliche prende posto subito dopo il Presidente del Consiglio dei ministri.

## Art. 3.

*(Nomina, durata in carica  
e dimissioni del Governatore)*

1. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato a maggioranza assoluta ed a scrutinio palese dal Consiglio superiore della Banca d'Italia.

2. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica a vita; al compimento del settantesimo anno di età, può chiedere al Consiglio superiore della Banca di essere dispensato dall'esercizio delle sue competenze, conservando il trattamento economico e tutti i diritti e privilegi aggiuntivi ed assumendo il titolo di Governatore onorario della Banca d'Italia - Autorità nazionale del Tesoro.

3. Il Governatore della Banca d'Italia può presentare le dimissioni al Consiglio superiore della Banca d'Italia, che ha il potere di accoglierle e di stabilire il trattamento di quiescenza del Governatore sulla base del suo trattamento economico e della sua presenza in servizio nella Banca d'Italia, calcolato come compenso di servizio prestato in altri enti pubblici. Anche al Governatore dimissionario spetta il titolo di Governatore onorario della Banca d'Italia - Autorità nazionale del Tesoro.

## Art. 4.

*(Revoca del Governatore)*

1. Il Governatore della Banca d'Italia - Autorità nazionale del Tesoro può essere revocato dal suo ufficio solo con il voto unanime del Consiglio superiore della Banca o con deliberazione di entrambe le Camere. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

## Art. 5.

*(Consiglio superiore della Banca d'Italia)*

1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia è costituito da quindici membri a vita nominati per cooptazione dal Consiglio stesso.

2. Si applicano ai membri del Consiglio superiore della Banca d'Italia le disposizioni relative al Governatore della Banca stessa, di cui al comma 2 dell'articolo 3.

## Art. 6.

*(Prima costituzione del Consiglio superiore)*

1. Per la sua prima costituzione il Consiglio superiore della Banca d'Italia è nominato dal Governatore della Banca stessa.

## Art. 7.

*(Soppressione della Direzione generale del Tesoro)*

1. La Direzione generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze è soppressa.

2. Il personale della Direzione generale di cui al comma 1, a domanda, può essere trasferito dal Governatore della Banca nei ruoli del personale della Banca d'Italia - Autorità nazionale del Tesoro.





